

Imposta
di bollo

AL COMUNE DI EMPOLI (FI)

Domanda per il rilascio del tesserino di non professionista

(art. 40-bis L.R. 23 novembre 2018, n. 62)

Il/La sottoscritto/a Cognome * _____ Nome * _____

Codice fiscale * _____

Luogo di nascita: stato * _____ Prov. * _____ Comune * _____

Data di nascita * __/__/____ Cittadinanza * _____ sesso M [] F [] *

Residenza: Prov. * _____) Comune * _____

Via/ Piazza * _____ n. * _____ CAP * _____

Telefono/Cellulare * _____

Domicilio elettronico (email/PEC) _____

CHIEDE

il rilascio del tesserino di non professionista di cui all'art. 40-bis, comma 3, della L.R. 62/2018.

A tale fine, consapevole delle sanzioni penali previste dalla legge per le false dichiarazioni e attestazioni (art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e Codice penale), sotto la propria responsabilità,

dichiara:

- di aver ottemperato all'assolvimento dell'imposta di bollo di €. 16,00 mediante contrassegno telematico n. _____ del _____ che viene apposta sul presente modulo e annullata;
- di non essere operatore professionale del commercio e di non essere in possesso di titolo abilitativo di cui all'art. 34 della L.R. 62/2018;
- che le merci messe in vendita non sono prodotte nell'ambito di attività artigianale professionale;
- di non essere titolare di tesserino per non professionista (ex hobbista) rilasciato da altro Comune della Regione Toscana;
- che nessun familiare convivente è titolare o ha richiesto il rilascio del tesserino per non professionisti (ex hobbisti);
- (*compilare nel caso di cittadino non residente in Toscana*) che il primo evento al quale intende partecipare nel territorio della Regione Toscana è previsto nel Comune di Empoli ed è denominato _____ organizzato da _____, per il giorno/giorni _____;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 11 della L.R. 62/2018;

(Art. 11 - Requisiti di onorabilità

1. Non possono accedere ed esercitare le attività commerciali di cui all'articolo 1:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto l'abilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ovvero a misure di sicurezza;
- g) coloro che sono incorsi in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.
2. Non possono accedere ed esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi o che si trovano nelle condizioni previste dagli articoli 11, 92 e 131 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.).
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di onorabilità di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale).
- ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che le merci poste in vendita sono da lui stesso prodotte e di modico valore, non superando il prezzo unitario di euro 100,00, per un valore complessivo della merce esibita non superiore a euro 1.000,00;
 - di essere a conoscenza che, in occasione della vidimazione del tesserino, deve essere consegnato l'elenco completo dei beni che si intendono vendere o barattare, che l'elenco deve contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico e che alle merci in vendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 100 della L.R. 62/2018 in materia di pubblicità dei prezzi;
 - di impegnarsi a non cedere il tesserino e ad esporlo, in modo ben visibile, durante lo svolgimento delle manifestazioni;
 - di impegnarsi a partecipare a massimo dieci manifestazioni nel corso di ogni anno, considerandosi come unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni consecutivi;
 - di impegnarsi a non farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività;

Allega alla presente:

- n. 1 fototessera a colori recente;
- copia di documento di identità e/o permesso di soggiorno in corso di validità;
- attestazione versamento diritti istruttoria nella misura vigente;
- eventuale dichiarazione dell'organizzatore del mercatino di conferma della partecipazione del sottoscritto (per i non residenti in Toscana);
- eventuale procura speciale (per i non residenti in Toscana che si avvalgano di un intermediario per l'inoltro della pratica)

Dichiara, altresì, di aver preso visione dell'informativa su trattamento dati personali ai sensi degli artt. 13-14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 e del D.Lgs 196/2003, pubblicata sul sito del Comune di Empoli all'indirizzo <https://www.empoli.gov.it/sites/default/files/2019-09/Informativa%20privacy%20-%20suap.pdf>

Data, _____

IL DICHIARANTE

(firma leggibile)

(*) Le parti contrassegnate da asterisco devono essere compilate **OBBLIGATORIAMENTE**